

Utilizzazione delle immagini tratte da Google Earth ai fini probatori

Data di pubblicazione: 19/09/2018

Il **TAR Lazio, Roma, sez. II bis**, con **sentenza 10 settembre 2018 n. 923**, ha evidenziato che “i rilevamenti tratti da *Google Earth*, non costituiscono, di per sé considerati, elementi idonei a comprovare lo stato dei luoghi sussistente ad una certa data e ciò, in particolare, tenuto conto della provenienza del suddetto rilevamento, delle incertezze in merito alla risalenza delle immagini (come emerge dallo stesso sito [...] per impostazione predefinita il software “visualizza le immagini di qualità migliore disponibili per una determinata località”, con la precisazione che “a volte potrebbero essere visualizzate immagini meno recenti se sono più nitide rispetto a quelle più recenti”), della genericità delle informazioni relative ai metodi di esecuzione del rilevamento medesimo”

Alle medesime conclusioni era peraltro giunto anche il **T.A.R. Napoli, sez. II**, con **sentenza 27 novembre 2014 n. 6118**: “i rilevamenti tratti da *Google Earth* prodotti in giudizio possano costituire, di per sé ed in assenza di più circostanziati elementi che la ricorrente non ha fornito, documenti idonei [...] e ciò, in particolare, in considerazione della provenienza del suddetto rilevamento [...]”.

Analogamente il **TAR Campania, Napoli, Sezione Seconda**, con **sentenza 24 aprile 2015, n. 2380** – oggetto di commento in questa rubrica¹ - ha accolto un ricorso proposto contro un provvedimento di decadenza dal permesso di costruire che recava a suo fondamento proprio immagini tratte da *Google Earth* (tali da comprovare, ad avviso dell’amministrazione resistente, che, oltre il termine annuale normativamente stabilito ai fini dell’efficacia del titolo edilizio, i lavori non erano iniziati).

Va segnalato che, mentre la giurisprudenza amministrativa sembra orientata nel senso di escludere l’idoneità dei rilevamenti tratti da *Google Earth* a provare lo stato dei luoghi ad una certa data, la giurisprudenza penale (**Cassazione penale, sez. terza, 19 ottobre 2017, sentenza n. 48178**) ha invece ritenuto che le immagini scaricate da *Google Earth*, costituiscano prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell’art. 234, comma 1, cod. proc. pen², e 189, cod. proc. pen³.

Le presente nota non può essere utilizzata o citata ai fini dell’espressione di pareri, memorie o altro, per i quali bisogna fare esclusivo riferimento ai testi normativi o giurisprudenziali ufficiali. La riproduzione inoltre dell’articolo è consentita con indicazione della fonte, la data di pubblicazione e, ove possibile, il link alla pagina www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/urbjus

¹ “**Edilizia. I rilevamenti tratti da Google Earth non sono probatori**” – articolo pubblicato in data 11 maggio 2015

² È consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo

³ Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all’ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova